Codice DB1424

D.D. 14 novembre 2014, n. 3144

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Malesco (VB) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: "Modellamento e riprofilatura dell'area sciabile in loc. Cui Dariolo" in Comune di Malesco (VB)

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009 n. 4 art. 19;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21.02.2013, n. 2/R;

VISTA l'istanza inoltrata dal Comune di Malesco (VB) - ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45 - pervenuta in data 30.10.2014, prot. n. 55867/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "Modellamento e riprofilatura dell'area sciabile in loc. Cui Dariolo" in Comune di Malesco (VB);

PRESO ATTO dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 59415/DB14.20 del 13.11.2014;

CONSIDERATO che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989*, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali) tale parere si riferisce alla sola trasformazione o modificazione d'uso del suolo che interessi una superficie boscata;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28.07.2008;

determina

di <u>autorizzare</u> ai sensi della <u>Legge regionale 09.08.1989 n. 45</u> il Comune di Malesco (VB) – Via Conte Mellerio, n. 54 – c.a.p. 28854 - C.F./P. I.V.A. n. 00425540036 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie per realizzare i lavori di "Modellamento e riprofilatura dell'area sciabile in loc. Cui Dariolo" sulla superficie di cui al foglio n. XXIII mappali 47, 52, 53, 55, 56, 57 e 114 del Catasto del Comune di Malesco, di area complessiva pari a m² 2.981,46 interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di copertura boscata, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, che si conserva agli atti, e in particolare le indicazioni tecniche ed esecutive contenute nella relazione geologico-tecnica.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- ai fini di un ottimale recupero ambientale finale dovrà essere previsto, per tutte le aree oggetto di scavo e su quelle di riporto, il preventivo scotico del terreno vegetale ed il suo accantonamento per il successivo ricoprimento e inerbimento;
- in nessun caso dovranno essere riportati materiali inerti lungo la vallecola (paleoalveo) ad est dell'area di intervento, avendo cura di preservare il fosso di scolo esistente che garantisce il drenaggio delle acque superficiali;
- l'efficacia delle operazioni di inerbimento dovrà essere seguita verificando l'effettivo ripristino del manto vegetale, secondo le indicazioni fornite dalla documentazione progettuale, e provvedendo eventualmente alla ripetizione delle operazioni di inerbimento in caso di insuccesso;
- in merito alla destinazione dei materiali di risulta in eccedenza gli scavi, non utilizzati in sito secondo quanto previsto in progetto (pari a circa m³ 7300), questi dovranno essere smaltiti, qualora la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori convengano di considerarli "rifiuto", presso deposito autorizzato nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale altro utilizzo di tali materiali dovrà essere preventivamente autorizzato secondo le procedure previste dalle norme di legge (previa autocertificazione da presentare ad ARPA Piemonte che attesti il rispetto dei requisiti che consentono di considerarli come "sottoprodotti", specificando quantitativi e informazioni circa il sito di destinazione degli stessi), come dettagliatamente esplicitato negli elaborati progettuali (relazione geologico-tecnica).

Si deroga dagli art. 8 e 9 della L.r. 45/89 in quanto trattasi di opere di interesse pubblico realizzate da soggetto pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro <u>24 mesi</u> dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Franco Licini